

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-647 del 12/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMMERCII GENERALI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-679 del 12/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMMERCII GENERALI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Diret-

tore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data in data 17/08/2018, come integrata in data 10/09/2018 ed in data 18/09/2018, acquisita ai Prot. Com.li 15547, 16700, 17195, e da Arpae ai PGFC/2018/14148, 14494, 15116, da **COMMERCII GENERALI S.R.L.** nella persona di Roberto Santolini, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 18477 del 08/10/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/17357, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 06/12/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 22139 ed al PGFC/2018/20683;

Visto che in data 23/01/2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 1364 ed al PG/2019/12875;

Dato atto che, in relazione agli aspetti acustici, con nota Prot. Com.le 23031 del 18/12/2018, acquisita al PGFC/2018/21558 del 21/12/2018, il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *" (...) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, p.i. Simonazzi Mauro Marco, presentata nell'ambito dell'Istanza di AUA in oggetto (integrazione acquisita al prot. com.le n. 16700 del 10.09.2018), con la quale il TCA dichiara: "... con riferimento all'attività produttiva ed alla conformazione impiantistica di cui all'Istanza di AUA, che l'attività di messa in riserva rifiuti non pericolosi sita in via Nuova, 590 – Bertinoro rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora."; Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In*

caso di future ulteriori modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico”;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta COMMERCIALI GENERALI S.r.l. emesso in data 21/12/2018;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 11/02/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 22344 del 07/12/2018, a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro, acquisito al PGFC/2018/20728;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di COMMERCIALI GENERALI S.R.L. che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Luana Francisoni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COMMERCIALI GENERALI S.R.L.** (C.F./P.IVA 04384550408) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590, **per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 590.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia

ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Luana Francisconi, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **COMMERCII GENERALI S.r.l.**, al SUAP del Comune di Bertinoro in data 17.08.2018, acquisita al PGFC n. 14148 del 07.09.2018 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) presso l'impianto sito in Comune di **Bertinoro – Via Nuova n. 590**;

Dato atto che il legale rappresentante con la documentazione acquisita al PGFC n. 14148 del 07.09.2018 comunica tra l'altro di essere un lavoratore autonomo senza dipendenti, che il D.Lgs. 81/2008 esclude i lavoratori autonomi dall'applicazione dello stesso e che in caso di assunzione o collaborazione con personale esterno sarà sua premura mettere in regola l'azienda con la legge vigente;

Richiamato a tal proposito il parere del Dip.to di Sanità Pubblica U.O Igiene e Sanità Pubblica di Forlì pervenuto in data 12.05.2014, prot. prov.le n. 48712/14, relativo al medesimo mulino utilizzato precedentemente dalla ditta in oggetto in un altro impianto iscritto ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, da cui risulta in particolare quanto segue: *"...Nel caso in esame, sulla base della documentazione prodotta dalla ditta Commerci Generali, la attrezzatura di lavoro trituratore disintegratore MM 800 risulta:*

- *conforme alla normativa e dotata di Dichiarazione CE di Conformità,*
- *installata in conformità al manuale;*
- *dotata di manuale che non prevede una installazione con specifico collegamento ad una emissione in esterno,*

Inoltre che risulta che la ditta non presenta lavoratori rispondenti alle definizioni art. 2 D.Lgs. 81/08. Alla luce di quanto sopra non emergono elementi cogenti che impongano la predisposizione di una valutazione del rischio specifica ai sensi del titolo IX D.Lgs 81/08 con eventuale conseguente emissione in atmosfera esterna all'azienda. Quanto sopra, per quanto di competenza, fatto salvo tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 a carico dell'utilizzatore - lavoratore autonomo compresi quelli vigenti nel caso di impiego di lavoratori la cui presenza richieda l'applicazione del titolo IX del D.Lgs. 81/08 e le relative misure di prevenzione e protezione.";

Precisato che la messa in riserva dei rifiuti avverrà esclusivamente all'interno all'immobile, senza depositi sul piazzale scoperto;

Dato atto che nella documentazione integrativa acquisita al PGFC n. 20683 del 07.12.2018, il sig. Guiducci Mauro, in qualità di titolare della ditta in oggetto, dichiara, tra l'altro, che:

- i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 21558 del 21.12.2018, con cui il Comune di Bertinoro comunica che il fabbricato in oggetto risulta essere in regola con gli aspetti edilizi essendo in possesso di agibilità e che l'area in cui sorge il fabbricato non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico o altro vincolo;

Vista la successiva nota acquisita al PG n. 17348 del 01.02.2019, con cui il Comune di Bertinoro, a integrazione del precedente parere edilizio, comunica che ai fini urbanistici, l'area su cui sorge il fabbricato in oggetto, risulta compatibile con l'attività svolta;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento

all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PGFC n. 20683 del 07.12.2018, denominato "Schema Fogne esistente", scala 1:200, a firma di Ing. R. Santolini

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **COMMERCIALI GENERALI S.r.l.**, con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) - Via Nuova n. 590, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Bertinoro (FC) - Via Nuova n. 590**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	170402	R13	1	15	---
5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118, 170401	R13	8	24	---
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	150102, 191204	R13	3	30	---
6.2 - Sfridi, scarti, polveri di materie plastiche	170203	R13	2	10	---
12.8 - Fanghi da trattamento acque di processo	060503	R13	25	145	---
12.16 - Fanghi di trattamento acque reflue industriali	070112 - 070212	R13	20	35	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

- 6) I rifiuti gestiti presso l'impianto devono presentare le caratteristiche nonché la destinazione prevista dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. per le rispettive tipologie, in particolare per i rifiuti ritirati all'interno delle tipologie 12.8 e 12.16 si precisa quanto segue:
- la ditta deve acquisire preventivamente i rapporti di prova attestanti la corretta classificazione del rifiuto ai sensi del Reg. 1357/14 nonché il rispetto delle caratteristiche previste dai punti 12.8.2 e 12.16.2 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 05.02.98 i certificati analitici devono essere acquisiti aggiornati da ogni diverso produttore in occasione del primo conferimento all'impianto e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. I certificati analitici devono essere detenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo che ne facciano richiesta.
- 7) I rifiuti gestiti dalla ditta **COMMERCIALI GENERALI S.r.l.** non possono provenire da attività di demolizione dei veicoli fuori uso, soggette all'applicazione del D.Lgs. 209/03.
- 8) Presso l'impianto della ditta **COMMERCIALI GENERALI S.r.l.** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.
- 9) Essendo la ditta iscritta per la sola attività di messa in riserva R13, i materiali in uscita dall'impianto, compresi i rifiuti plastici sottoposti a riduzione volumetrica, restano classificati come rifiuti e come tali vanno conferiti ad impianti autorizzati al recupero conformemente alle attività previste dal D.M. 05.02.98 per le rispettive tipologie.
- 10) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad ArpaE i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA:

- la domanda in oggetto presentata dal Sig. GUIDUCCI MAURO in qualità di legale rappresentante della Ditta COMMERCIALI GENERALI S.r.l. con sede a Bertinoro (FC) - Loc. Panighina - in Via Nuova n. 590, p.i. 04384550408, acquisita dal comune di Bertinoro al prot. 15547 del 17/08/2018, relativa all'impianto ivi ubicato, distinto catastalmente al NCEU del Comune di Bertinoro F. 29 – Part. 220;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 10/09/2018 prot. 16700, in data 18/09/2018 prot. 17195 ed in data 22/12/2018 del 06/12/2018;

VISTO:

- il Parere FAVOREVOLE rilasciato da HERA Forlì – Cesena prot. 93404 del 12/10/2018, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 22/10/2018 prot. 19449;

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - "Norme in Materia Ambientale";
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PRESCRIZIONI

Lo SCARICO DI ACQUE di PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA riporta le seguenti caratteristiche:

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Leg. Rappr. PRO TEMPORE COMMERCIALI GENERALI S.r.l.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via Nuova n. 590 Loc. PANIGHINA di BERTINORO
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	250 mc./anno
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA "TIPO A"
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	VASCA PRIMA PIOGGIA/DISOLEATORE
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

Visti gli elaborati grafici allegati alla domanda, visti i pareri di competenza sopra citati, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, si autorizza lo scarico di cui trattasi in pubblica fognatura, con le PRESCRIZIONI di seguito indicate e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area esterna 877 mq.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il Rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri. PH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 5870 L. (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 860 L. (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello di sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

10. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole del misuratore di portata e del registratore.**

18. La planimetria delle rete fognaria, dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo.

19. **Di notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.

20. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento**.

21. **Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, il Comune si riserva la facoltà di revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.